

Regioni e permessi per i parchi eolici

Diritto belga

Moniteur belge del 15 agosto 1980,

(legge speciale dell'8 agosto 1980 recante riforme istituzionali)

Articolo 6, paragrafo 1, Sezione II

Per quanto attiene alla tutela dell'ambiente sono competenti soltanto le Regioni.

Moniteur belge del 9 luglio 2004

(Codice dell'ambiente)

Articolo D.6, punto 13, libro I

«piani e programmi» sono le «decisioni, escluse quelle previste nel [Codice vallone della gestione del territorio, dell'urbanistica, del patrimonio ambientale e dell'energia (*Moniteur belge* del 19 maggio 1984, p. 6939, e rettifica, *Moniteur belge* del 25 maggio 1984, pag. 7636)], e relative modifiche, dirette a fissare una serie di azioni o di operazioni preordinate al raggiungimento di uno o più obiettivi specifici collegati alla qualità dell'ambiente, ovvero alla destinazione o al regime di tutela vuoi di una o più zone vuoi di un sito, con lo specifico obiettivo di definire il contesto in cui l'attuazione di determinate attività può essere autorizzata, e che: a. sono predisposte e/o adottate da un'autorità a livello regionale o locale, oppure predisposte da un'autorità per essere adottate dal Parlamento o dal governo della Vallonia; b. sono previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

I piani e programmi di cui alla presente legge comprendono anche quelli cofinanziati dall'[Unione] europea».

Moniteur belge **dell'8 giugno 1999**

(decreto dell'11 marzo 1999)

Articolo 2

Il permesso ambientale è inteso a «garantire, in un'ottica di approccio integrato di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento, la protezione dell'Uomo o dell'ambiente contro i rischi, il disturbo o gli inconvenienti che un'installazione può provocare, direttamente o indirettamente, durante o nel periodo successivo al suo funzionamento».

Articolo 4

«Il Governo stabilisce le condizioni generali, settoriali o specifiche per raggiungere gli obiettivi indicati all'articolo 2. Esse hanno valore regolamentare. (...) Tali modalità possono riguardare in particolare: (...) 3° le informazioni da fornire regolarmente alle autorità designate dal Governo e relative a: a. le emissioni dello stabilimento; b. le misure adottate per ridurre le turbative all'ambiente;(...)».

Articolo 5

«§ 1. Le condizioni generali si applicano a tutti gli impianti e a tutte le attività. § 2. Le condizioni settoriali si applicano agli impianti e alle attività di un settore economico, territoriale o nel quale sussista o possa sussistere un rischio particolare.(...)».

Articolo 1 del decreto di attuazione del 13 febbraio 2014

«Le presenti condizioni settoriali si applicano ai parchi eolici la cui potenza totale è pari o superiore a 0,5 MW di elettricità, di cui alle rubriche 40.10.01.04.02 e 40.10.01.04.03 dell'allegato I del [decreto del 4 luglio 2002 che fissa le condizioni generali di sfruttamento degli impianti previsti dal decreto dell'11 marzo 1999 (*Moniteur belge* del 21 settembre 2002, pag. 20264, e rettifica in *Moniteur belge* del 1° ottobre 2002, pag. 44152)]».

Articolo 5 del decreto del 13 febbraio 2014

«Fatte salve le esigenze di manutenzione, nessun dispositivo per l'illuminazione può essere acceso durante la notte ai piedi dell'impianto eolico né nelle sue vicinanze».

Articolo 9 del decreto del 13 febbraio 2014

«All'interno del parco eolico, ma all'esterno degli impianti, il campo magnetico, tipico dell'attività e misurato a m 1,5 dal suolo, non può superare il valore limite di 100 microtesla».

Articolo 10 del decreto del 13 febbraio 2014

«§ 1. Gli effetti delle ombre stroboscopiche generate dal funzionamento degli impianti eolici sono limitati a 30 ore/anno e a 30 minuti/giorno per qualsiasi habitat, costruito o debitamente autorizzato con permesso urbanistico e che sia soggetto ad essi. Essi sono calcolati secondo l'approccio del "caso più sfavorevole", caratterizzato dai seguenti parametri: 1. il sole splenda dal mattino alla sera (cielo continuamente sereno); 2. gli impianti eolici siano permanentemente in funzione (velocità del vento sempre nella loro scala di funzionamento e loro disponibilità al 100%); 3. il rotore degli impianti eolici sia sempre orientato perpendicolarmente ai raggi del sole.

Il gestore utilizza tutti i mezzi disponibili che consentano di ridurre l'esposizione all'ombra introdotta per rispettare tali limiti. § 2. Detti limiti non si applicano se l'ombra generata dal funzionamento dell'installazione non coinvolge gli abitanti nel loro ambiente. In tal caso, il gestore ne fornisce la prova con ogni mezzo giuridico».

Sezione 1 del decreto del 13 febbraio 2014, intitolato «Inquinamento acustico», include segnatamente l'articolo 20, che definisce i limiti dei livelli relativi alle emissioni sonore di un parco eolico, e l'articolo 21, che determina i valori limite in particolare in funzione delle aree dette «planologiche», cioè dei perimetri geografici determinati in base ad un piano dalle autorità competenti, in funzione della loro destinazione (zone d'habitat, zone agricole, zone d'attività economica e altri).

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Seconda Sezione) Causa C-290/15 del 27 ottobre 2016

Conservazione habitat naturale

*Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu del 21 ottobre 1997
(Belgisch Staatsblad, 10 gennaio 1998)*

(decreto sulla conservazione della natura e dell'ambiente naturale)

Articolo 2, punto 30

Definisce «significativo pregiudizio all'integrità di una zona speciale di conservazione» «il pregiudizio che comporti conseguenze misurabili e dimostrabili per l'integrità una zona speciale di conservazione, nei limiti in cui esistano conseguenze misurabili e dimostrabili per lo stato di conservazione della specie (o delle specie) o dell'habitat (degli habitat) per i quali la zona speciale di conservazione è designata o per lo stato di conservazione della o delle specie citate nell'allegato III al presente decreto, in quanto tale pregiudizio si produca nella zona speciale di conservazione di cui trattasi».

Articolo 2, punto 38

Descrive l'«integrità di una zona speciale di conservazione» nel modo seguente: «l'insieme degli elementi biotici e abiotici, nonché le loro caratteristiche e i procedimenti spaziali ed ecologici necessari ai fini della conservazione: a degli habitat naturali e degli habitat delle specie per le quali la zona speciale di conservazione di cui trattasi è designata e b le specie citate nell'allegato III».

Articolo 36 ter

«§ 1. Nelle zone speciali di conservazione, qualunque sia la designazione del sito di cui trattasi, l'autorità amministrativa adotta, nei limiti delle sue competenze, le misure di conservazione necessarie, le quali devono sempre rispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat enunciati nell'allegato I al presente decreto e delle specie citate negli allegati II, III e IV al presente decreto, nonché degli uccelli migratori che non sono menzionati nell'allegato IV al presente decreto, ma che

si trovano regolarmente sul territorio della regione fiamminga. Il governo fiammingo può decretare le modalità riguardanti le misure di conservazione necessarie e i requisiti ecologici, nonché il procedimento di designazione degli obiettivi di conservazione.(...) § 3. Un'attività soggetta ad autorizzazione, oppure un piano o programma che, individualmente o congiuntamente ad una o più attività, piani o programmi esistenti o allo stadio di proposta, può provocare un significativo pregiudizio all'integrità di una zona speciale di conservazione, deve essere sottoposto ad opportuna valutazione riguardo alle incidenze rilevanti sulla zona speciale di conservazione.(...)L'iniziatore è incaricato di redigere detta opportuna valutazione.(...) § 4. L'autorità incaricata di decidere di una domanda di autorizzazione, di un piano o di un programma, può concedere l'autorizzazione o approvare il piano o il programma soltanto se detto piano o programma oppure l'esecuzione dell'attività non siano causa di significativo pregiudizio all'integrità della zona speciale di conservazione in oggetto. L'autorità competente esercita sempre la sua vigilanza, corredandola di condizioni, affinché non sia possibile produrre un pregiudizio significativo all'integrità di una determinata zona speciale di conservazione. § 5. In deroga alle disposizioni del § 4, un'attività soggetta ad autorizzazione oppure un piano o programma che, singolarmente o congiuntamente ad una o più attività, piani o programmi esistenti o allo stadio di proposta, può provocare un pregiudizio significativo all'integrità di una zona speciale di conservazione, può essere autorizzata o approvata soltanto: a) dopo che è emerso che non esiste una soluzione alternativa meno nociva per l'integrità della zona speciale di conservazione e b) per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ivi incluso di ordine sociale ed economico. Qualora la zona speciale di conservazione interessata oppure un sito che ne fa parte costituiscano un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale o una specie prioritari, possono essere adottate soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. La deroga prevista al comma precedente può inoltre essere autorizzata soltanto dopo che siano soddisfatte le seguenti condizioni: 1° sono state adottate le misure compensative necessarie e sono state adottate le misure positive necessarie alla conservazione per garantire la coerenza globale della (o delle) zone

speciali di conservazione; 2° le misure compensative sono idonee a sviluppare attivamente, in linea di principio, un habitat dello stesso valore o l'ambiente naturale di quest'ultimo, di superficie almeno equivalente. Il governo fiammingo può decretare le modalità secondo le quali deve essere emessa una appropriata valutazione delle incidenze dell'attività sugli habitat, gli habitat di una specie e la specie o le specie per le quali è designata una zona speciale di conservazione, ai fini dell'esame di alternative meno nocive e in materia di misure compensative. Il governo fiammingo valuta l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, ivi incluso di natura sociale o economica. È motivata ogni decisione adottata in applicazione della procedura di deroga di cui al presente paragrafo».

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
(Settima Sezione) Cause riunite C-387/15 e C-388/15 del 21 luglio 2016